



**COMPAG**  
FEDERAZIONE NAZIONALE  
DELLE RIVENDITE AGRARIE



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

## **EMERGENZA CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI DOPO IL DPCM DEL 1 APRILE 2020**

In data 1 aprile 2020 è stato emesso il nuovo Dpcm "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". Tale decreto che produrrà effetto dal 4 aprile 2020 specifica che le disposizioni previste dai precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 8, 9, 11 e 22 marzo nonché le diverse ordinanze e circolari dei Ministeri coinvolti sono prorogate dal 3 aprile **fino al 13 aprile 2020**.

Riassumiamo, di conseguenza, nel seguente comunicato tutte le disposizioni previste, in questa situazione di emergenza sanitaria, per il nostro settore e per tutte le attività connesse. Aggiungiamo, inoltre, alcune precisazioni in merito alla comunicazione alle Prefetture di competenza territoriale e alla possibilità di vendere al dettaglio i mezzi tecnici per l'agricoltura. Ecco i punti fondamentali:

### **1. VENDITA MEZZI TECNICI PER AZIENDE AGRICOLE**

Il nuovo Dpcm non modifica quanto fino ad ora disposto, specificando infatti che le sue disposizioni si applicano in aggiunta a quanto previsto dal Dpcm del 11 marzo. Resta perciò valido l'art. 1 punto 4:

*"Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi."*

Quanto sopra viene poi anche confermato dall'art.1 punto d) del Dpcm 22 marzo:

*"restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali."*

Nell'allegato 1 è compresa l'agricoltura e di conseguenza l'attività di fornitura di mezzi e servizi all'agricoltura (attività professionale, con finalità produttive) non è soggetta a limitazioni, pertanto le rivendite agrarie possono continuare ad operare: possono effettuare le consegne presso il proprio magazzino o presso le aziende agricole. Devono osservare le misure igieniche evitando i contatti diretti, mantenendo una distanza con le persone di 1 mt ed eventualmente indossando dispositivi di protezione (mascherine e guanti).



**COMPAG**  
FEDERAZIONE NAZIONALE  
DELLE RIVENDITE AGRARIE



## **2. COMUNICAZIONE ALLE PREFETTURE**

La novità importante del Dpcm 22 marzo è quanto riportato nella lettera d). Viene specificato, infatti, che **per le attività che non sono riportate tra i codici presenti nell'allegato 1 del Dpcm, ma che sono funzionali all'attività di filiera, possono continuare ad operare previa comunicazione al Prefetto della provincia in cui si trova la sede legale dell'azienda.**

In tale comunicazione (alleghiamo un modello condiviso da compilare insieme all'elenco della posta elettronica delle diverse sedi delle Prefetture provinciali) bisognerà indicare l'elenco delle aziende vostre clienti.

Onde evitare l'invio di elenchi molto lunghi, si può valutare l'opportunità di fornire un elenco dei clienti più importanti e che consentono di collocare la vostra attività all'interno delle filiere presenti nell'allegato 1, con la possibilità di fornire l'intero elenco laddove richiesto dalla prefettura di competenza.

A tal proposito l'eventuale elenco parziale può essere preceduto dalla seguente dicitura:

*"A titolo esemplificativo si riporta di seguito l'elenco delle principali Imprese beneficiarie dei mezzi tecnici agricoli"*

e concluso con la seguente specifica:

*"Qualora ritenuto necessario, si rimane a disposizione per completare l'elenco in maniera esaustiva".*



**COMPAG**

FEDERAZIONE NAZIONALE  
DELLE RIVENDITE AGRARIE



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

Vi ricordiamo che:

- la comunicazione deve essere fatta **solamente** per i codici **non** riportati nell'allegato 1 ma che sono funzionali alle filiere indicate nell'allegato 1, in particolare:
  - **il codice ateco per il "Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e prodotti chimici per l'agricoltura" è 46.75.01, non essendo in allegato 1 va comunicato alla prefettura;**
- se i codici ateco generali sono riportati in allegato, allora comprendono di conseguenza anche i diversi codici ateco specifici (ad es. il codice 46.2 comprende anche i codici 46.21, 46.22, 46.23, 46.24). Per il codice 46.2 presente in allegato 1 e per tutti gli altri elencati in allegato 1 non sarà necessario fare comunicazione alle Prefetture;
- il Dpcm 22 marzo fa riferimento al commercio all'ingrosso, di conseguenza non bisogna fare comunicazione alle Prefetture per i codici ateco inerenti al commercio al dettaglio (ad esempio per il codice ateco 47.52.4 Commercio al dettaglio di macchinari ed attrezzature per l'agricoltura ed il giardinaggio). Per la vendita al dettaglio vale quanto al paragrafo seguente.

Siamo a conoscenza del fatto che le Prefetture stanno controllando le comunicazioni arrivate delle rivendite agrarie per accertarsi che i codici ateco comunicati rientrino nella filiera agricola. Alcune di questa hanno subito la sospensione dell'attività in quanto non avevano indicato l'elenco delle aziende clienti. Invitiamo, perciò, tutti coloro che nella propria comunicazione non abbiano indicato le aziende clienti, di fare una integrazione inviandola alla propria prefettura con le modalità sopra descritte.



**COMPAG**  
FEDERAZIONE NAZIONALE  
DELLE RIVENDITE AGRARIE



### 3. VENDITA AL DETTAGLIO

La vendita al minuto è sospesa tranne per alcune eccezioni (elenco completo nell'allegato 2 di questo comunicato), tra cui:

- Commercio di carburanti;
- Prodotti di ferramenta (vernici, materiale, vetro, materiale elettrico e termoidraulico);
- Commercio di piccoli animali domestici (codice ateco 47.76.20 include anche gli alimenti per animali domestici, pertanto anche il pet food è esente da sospensione);
- Commercio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento (codice ateco 47.78.40 comprende olio combustibile, gpl, gas in bombola, carbone e legna da ardere).

Per le rivendite di prodotti di cui sopra ma che dispongono all'interno anche di altri articoli è consigliato predisporre una cartellonistica, visibile all'ingresso, in cui viene specificato quali sono le tipologie di prodotto che possono continuare ad essere vendute. È comunque necessario limitare gli ingressi nel punto di vendita per evitare i contatti ravvicinati tra persone e, nel caso di file di attesa fuori dal punto vendita, assicurarsi che venga rispettata la distanza di 1 mt.

E' consentita la vendita al dettaglio di tutti i generi per corrispondenza, cioè mediante ordinazioni telefoniche, via mail o altro e con consegna a domicilio.

In tal caso il personale predisposto per le consegne a domicilio dovrà avere la copertura Inail per tale incarico ed essere munito di autocertificazione per gli spostamenti. Inoltre, dovrà sempre rispettare le norme igieniche previste per il contatto con le persone: utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, il pacco dovrà essere lasciato sull'uscio evitando contatti diretti e nel caso di pagamenti in contanti i soldi dovranno essere collocati in busta che viene lasciata davanti la porta, quindi, evitando qualsiasi tipo di contatto.

#### 3.1 FAQ VENDITA AL DETTAGLIO

In merito alla FAQ (immagine sotto) presente sul sito del governo relativa alla possibilità di effettuare la vendita al dettaglio di semi, piantine, fertilizzanti ecc, ci teniamo a fare alcune precisazioni.

La normativa, cioè i DPCM dell'11 e 22 marzo, non è cambiata. La vendita al dettaglio delle piantine e dei mezzi tecnici è sospesa per decreto, DPCM 11 marzo, e non è uscita nessuna disposizione di pari grado o superiore che la modifichi. In quella FAQ si fa riferimento al DPCM del 22 marzo che riguarda le vendite all'ingrosso e non quelle al dettaglio.



# COMPAG

FEDERAZIONE NAZIONALE  
DELLE RIVENDITE AGRARIE



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

Proprio per tale ragione abbiamo contattato alcune prefetture. Il Gabinetto della Prefettura di Bologna ci ha fornito una risposta positiva, spiegando che si attengono a quanto il governo ha scritto sulla FAQ. Ci siamo, inoltre, impegnati ad informare tutte le Prefetture su questo aspetto. A questo punto riteniamo che la vendita di piantine, fiori, piante in vaso, piante ornamentali, fertilizzanti, ammendanti e altri prodotti simili al dettaglio sia consentita. Vi consigliamo di stampare la FAQ e tenerla a disposizione nella vostra rivendita in caso di controllo.

In aggiunta, proprio ieri, la Ministra Teresa Bellanova ha comunicato attraverso la sua pagina di Facebook un chiarimento in merito alla FAQ in questione, cioè:

*“la risposta al quesito data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è la stessa autorità che ha emanato il Decreto, è chiara e netta: sì la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti è consentita su tutto il territorio nazionale o almeno dove non prevalga una norma locale, indipendentemente dal codice Ateco.*

*Vi invito quindi a rivolgervi ai funzionari del vostro Comune mostrando la FAQ della Presidenza del Consiglio per provare a superare le naturali resistenze”*



Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l'altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?**

Sì, è consentita, in quanto l'art. 1, comma 1, lettera f), del [Dpcm del 22 marzo 2020](#) ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

**COMPAG - Federazione Nazionale delle Rivendite Agrarie**  
Via Cesare Gnudi, 5 - 40127 Bologna | Tel. 051 519306 | Fax 051 353234  
E-mail: [info@compag.org](mailto:info@compag.org) - [compagfederazione@pec.it](mailto:compagfederazione@pec.it) | [www.compag.org](http://www.compag.org)  
Part. IVA 02903641203 C.F. 02430270377



**COMPAG**  
FEDERAZIONE NAZIONALE  
DELLE RIVENDITE AGRARIE



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

#### **4. CHIUSURA FESTIVI E PRE-FESTIVI**

Come disposto dal decreto dell'8-9 marzo e confermato dalla circolare del Ministero dell'Interno del 14 marzo 2020 con riferimento al Dpcm 11 marzo:

le medie e grandi strutture per la vendita al minuto rimangono chiuse nei giorni pre-festivi e festivi. Tale disposizione non vale per la Regione Lazio (vedi sotto).

La fornitura delle aziende agricole rientra nella vendita all'ingrosso e pertanto non è soggetta a questa restrizione.

Quanto sopra riportato resta valido, ad eccezione dei casi in cui vi siano delle specifiche ordinanze locali (regionali, provinciali o comunali) che stabiliscono delle disposizioni diverse. Vi raccomandiamo, perciò, di verificare presso le autorità di competenza territoriale.

#### **5. ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA ALLA PRODUZIONE AGRICOLA**

I tecnici possono continuare prestare i propri servizi presso le aziende agricole (codice ateco 74 previsto dall'allegato 1) ma cercando di limitare il più possibile gli spostamenti, privilegiando i contatti telefonici e a distanza. Nel caso degli spostamenti portare con sé il **nuovo** modulo di autocertificazione che potete compilare e scaricare dal seguente link:

([https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo\\_modello\\_autodichiarazione\\_26.03.2020\\_editabile.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf)).



**COMPAG**

FEDERAZIONE NAZIONALE  
DELLE RIVENDITE AGRARIE



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

## **6. SICUREZZA DEI LAVORATORI**

E' stato sottoscritto in data 14 marzo 2020 un protocollo tra le parti sociali per tutelare la sicurezza dei lavoratori.

In particolare è previsto che l'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi, con le seguenti informazioni:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Per le aziende che ritengono opportuno far sottoscrivere al proprio personale una informativa sulle precauzioni da prendere sul luogo di lavoro in questo periodo di emergenza sanitaria, possono riportare su carta intestata le generalità del dipendente e la presa visione delle misure igienico-sanitarie riportate nell'allegato III del presente comunicato.



**COMPAG**  
FEDERAZIONE NAZIONALE  
DELLE RIVENDITE AGRARIE



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

Per i **fornitori esterni** le modalità di accesso sono le seguenti:

- individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali sopra elencate;

L'azienda assicura, inoltre, la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, nonché la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Inoltre qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Infine si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Nel caso in cui ne abbiate bisogno possiamo fornirvi la versione integrale del protocollo.



**COMPAG**  
FEDERAZIONE NAZIONALE  
DELLE RIVENDITE AGRARIE



## **7. PROROGA ABILITAZIONI IN SCADENZA**

Nel decreto "Cura Italia" n. 18 G.U. 70 del 17 marzo 2020 è stabilito che tutte le abilitazioni (patentino per acquisto e utilizzo dei fitosanitari, patentino per la vendita dei fitosanitari e patentino di consulente) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 sono automaticamente prorogati fino al 15 giugno 2020.

## **8. SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI**

Il 14 marzo è stato adottato il protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Queste le disposizioni per il settore di autotrasporto merci:

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI, purchè non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.
- Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l'utilizzo di mascherine e guanti.



**COMPAG**

FEDERAZIONE NAZIONALE  
DELLE RIVENDITE AGRARIE



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

- Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi - , laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, è comunque necessario l'uso delle mascherine.
- Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

**Trovate in basso tutti gli allegati citati all'interno del comunicato.**

Restiamo in ogni caso a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.



**COMPAG**  
FEDERAZIONE NAZIONALE  
DELLE RIVENDITE AGRARIE



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

## ALLEGATO I – ATTIVITA' PRODUTTIVE NON SOSPESE (DM-MISE 25 MARZO 2020)

ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua



# COMPAG

FEDERAZIONE NAZIONALE  
DELLE RIVENDITE AGRARIE



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari



**COMPAG**  
FEDERAZIONE NAZIONALE  
DELLE RIVENDITE AGRARIE



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico



**COMPAG**

FEDERAZIONE NAZIONALE  
DELLE RIVENDITE AGRARIE



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

## **ALLEGATO II (DPCM 11 MARZO)**

### **COMMERCIO AL DETTAGLIO**

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

**COMPAG - Federazione Nazionale delle Rivendite Agrarie**

Via Cesare Gnudi, 5 - 40127 Bologna | Tel. 051 519306 | Fax 051 353234

E-mail: [info@compag.org](mailto:info@compag.org) - [compagfederazione@pec.it](mailto:compagfederazione@pec.it) | [www.compag.org](http://www.compag.org)

Part. IVA 02903641203 C.F. 02430270377



**COMPAG**

FEDERAZIONE NAZIONALE  
DELLE RIVENDITE AGRARIE



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

## ALLEGATO III – MISURE IGIENICO-SANITARIE

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.